Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Interrogatorio preventivo: le Sezioni Unite sul cumulo soggettivo

La sentenza n. 28898/2026 esclude deroghe per attrazione e disciplina la deducibilità della nullità intermedia

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Procedura Penale 11 Settembre 2026 Lettura 14 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 18 settembre 2026: L'arresto nomofilattico delle Sezioni Unite penali n. 28898/2026 consolida l'obbligo del contraddittorio anticipato ex art. 291 comma 1-quater c.p.p. anche nei procedimenti plurisoggettivi, escludendo decadenze formali per l'indagato.

Abstract (Italiano)

La sentenza delle Sezioni Unite penali 30 luglio 2026, n. 28898 interviene sul nuovo statuto dell'interrogatorio preventivo introdotto dalla Legge 114/2024, risolvendo i contrasti applicativi generati dalla disciplina dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. nei procedimenti plurisoggettivi. Il supremo collegio nomofilattico esclude categoricamente che le deroghe al contraddittorio anticipato — contemplate per il pericolo di inquinamento probatorio o di fuga, ovvero per i reati a periculum qualificato ex art. 274 lett. c c.p.p. — possano estendersi per attrazione ai coindagati in forza del cumulo processuale o della gravità del titolo contestato ad altri. L'azione cautelare, presidiata dalla riserva di legge ex art. 13 Cost., impone una valutazione rigorosamente individualizzata, che il giudice deve attuare anche mediante moduli temporali differenziati. La mancata celebrazione del previo interrogatorio determina una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., deducibile per la prima volta innanzi al tribunale del riesame o mediante ricorso per cassazione per saltum ex art. 311, comma 2, c.p.p. Non sussiste alcun onere di immediata eccezione a pena di decadenza ex art. 182, comma 2, c.p.p. nell'interrogatorio postumo, né l'eventuale silenzio dell'indagato sana il vizio genetico del titolo privativo.

Abstract (English)

Judgment No. 28898 of 30 July 2026 by the Joint Chambers of the Court of Cassation addresses the statutory framework of the preliminary interrogation enacted by Law No. 114/2024, resolving interpretive conflicts regarding Article 291(1-quater) of the Italian Code of Criminal Procedure in

multi-defendant proceedings. The Court unequivocally rules that statutory exceptions to prior adversarial examination — justified by risks of evidence tampering, flight, or specific danger categories under Article 274(1)(c) — cannot be extended to co-defendants by procedural attraction or joint indictment. Governed by the constitutional principle of individual liberty under Article 13 of the Italian Constitution, precautionary proceedings require strictly individualized assessments, which judges must implement through separated temporal workflows. Omitting the prior interrogation produces an intermediate procedural nullity pursuant to Article 178(1)(c), actionable directly before the review tribunal (Tribunale del Riesame) or through direct cassation appeal under Article 311(2). The defendant bears no duty to raise an immediate objection during subsequent interrogation under Article 182(2), nor does remaining silent cure the original invalidity of the detention order.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Divieto di attrazione derogatoria nel cumulo soggettivo:** Nei procedimenti con pluralità di indagati, la sussistenza di cause ostative in capo a uno dei coindagati non si estende agli altri per mera connessione o gravità del fatto altrui.
- **Scissione temporale dei moduli operativi:** Per salvaguardare l'effetto sorpresa verso i correi pericolosi, il giudice deve prima eseguire la misura nei loro confronti e solo successivamente notificare l'invito a rendere interrogatorio agli indagati non ostativi.
- **Qualificazione del periculum ex art. 274 lett. c c.p.p.:** La deroga opera sulla prognosi dei reati futuri che l'indagato potrebbe compiere e non in base al mero titolo di reato contestato nel procedimento.
- **Regime della nullità e inapplicabilità delle decadenze:** L'omesso interrogatorio integra una nullità generale a regime intermedio deducibile al riesame, senza che il silenzio serbato nell'interrogatorio postumo operi alcuna sanatoria.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di misure cautelari personali, nei procedimenti a carico di più indagati, l'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. deve essere obbligatoriamente espletato nei confronti dell'indagato per il quale non sussistano le specifiche esigenze derogatorie previste dalla legge, non operando alcun principio di attrazione o prevalenza delle deroghe configurabili per i coindagati; l'omissione dell'interrogatorio determina una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., deducibile per la prima volta innanzi al tribunale del riesame ai

> *sensi dell'art. 309 c.p.p. o mediante ricorso immediato per cassazione ex art. 311, comma 2, c.p.p., non trovando applicazione la decadenza di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p. e non restando il vizio sanato dall'omessa eccezione o dal silenzio serbato nell'interrogatorio di garanzia postumo ex art. 294 c.p.p.*

01. Introduzione: la pronuncia Cass. pen. Sez. Unite n. 28898/2026

La storica decisione della **Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 30 luglio 2026, n. 28898**[1] fissa i confini applicativi dell'**interrogatorio preventivo** nei **procedimenti cautelari personali**. L'istituto, inserito nel tessuto del codice di rito dalla recente novella legislativa, ha imposto una **revisione complessa** dei rapporti tra **iniziativa coercitiva** della pubblica accusa e **garanzie partecipative** dell'indagato. Il supremo consesso nomofilattico interviene per comporre una **marcata divergenza pretoria** insorta nelle sezioni semplici. La controversia investe direttamente la tenuta del **contraddittorio anticipato** nei procedimenti caratterizzati da **cumulo soggettivo**.

Il quesito rimesso alle Sezioni Unite concerneva l'ammissibilità di una **deroga estensiva** all'audizione preliminare. Ci si chiedeva se le **esigenze di riservatezza** investigativa connesse a uno dei coindagati potessero riverberarsi a danno degli altri compartecipi. Il supremo collegio sancisce l'invalicabilità del principio di **personalità dell'azione cautelare**. La restrizione della **libertà individuale** non tollera automatismi derogatori fondati sulla mera unitarietà dell'imputazione. L'arresto riafferma che la **riserva di legge** posta dall'art. 13 Cost. esclude interpretazioni analogiche sfavorevoli all'indagato.

Inoltre, la Corte delinea lo statuto processuale dell'invalidità derivante dall'**omessa instaurazione** del contraddittorio anticipato. Il vizio è ricondotto nell'alveo della **nullità generale a regime intermedio**, deducibile per la prima volta dinanzi al **Tribunale del Riesame**. Viene disattesa la ricostruzione formalistica che imponeva la tempestiva eccezione a pena di decadenza nell'**interrogatorio postumo**. La pronuncia stabilisce che il **silenzio difensivo** non determina alcuna sanatoria o acquiescenza rispetto al titolo nullo. La giurisdizione di legittimità restituisce in tal modo coerenza ed effettività al sistema delle **guarentigie cautelari**.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

02. Genesi normativa e coordinate applicative dell'interrogatorio preventivo

2.1 — La novella della Legge 114/2024 e l'innesto dell'art. 291 comma 1-quater c.p.p.

L'introduzione dell'audizione preliminare costituisce la **novità strutturale** più incisiva recata dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 al rito cautelare. Il legislatore ha inserito l'art. 291 comma 1-quater c.p.p., elevando il **contraddittorio anticipato** a **regola generale** per l'emissione dei titoli custodiali e coercitivi. La modifica legislativa supera il pregresso **modello monofasico**, nel quale l'indagato attingeva contezza degli elementi probatori solo all'esito dell'avvenuta esecuzione della misura. L'**interrogatorio preventivo** trasforma l'incidente cautelare in un momento di autentica **dialettica processuale** tra accusa e difesa.

La norma contempla **deroghe tassative**, rigorosamente circoscritte a ipotesi tipizzate di *periculum in mora*. Il giudice procede senza previa audizione qualora sussista il **pericolo di inquinamento probatorio** ex art. 274 comma 1 lett. a) c.p.p., ovvero il **pericolo di fuga** previsto dalla successiva lett. b). In ordine al pericolo di reiterazione delittuosa contemplato dalla lett. c), la deroga opera limitatamente ai **delitti di criminalità grave** dell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., ai fatti commessi con armi o violenza, nonché alle condotte riconducibili all'art. 362 comma 1-ter c.p.p. Al di fuori di tali angusti confini, il giudice non dispone di alcun **potere derogatorio atipico**.

La ratio dell'innovazione risiede nel presidio del canone di **presunzione di non colpevolezza** e nel pieno rispetto del **principio di proporzionalità**. L'opportunità di contestare gli indizi prima che la misura incida sullo **status libertatis** riduce sensibilmente il rischio di ingiusta detenzione. Tuttavia, l'applicazione pratica della disposizione ha generato rilevanti **interrogativi operativi**. L'interrogatorio preventivo ha suscitato dubbi circa la salvaguardia dell'**effetto sorpresa** all'interno di complesse indagini di criminalità organizzata ed economica.

2.2 — La ratio del contraddittorio anticipato tra tutela della libertà e istanze cautelari

Il bilanciamento tra istanze cautelari e presidio della libertà personale impone la stretta osservanza del dato positivo. L'anticipazione del contraddittorio non configura una **facoltà discrezionale** del magistrato, bensì una **condizione di validità inderogabile** del titolo coercitivo. Come già osservato su queste colonne nell'analisi sul perimetro delle esigenze cautelari e la tassatività delle deroghe, le eccezioni legali esigono un'**interpretazione restrittiva** e non ammettono dilatazioni per ragioni di mera **prassi burocratica**. Il giudice deve accertare la sussistenza dei presupposti con **motivazione puntuale** e autonoma.

La frizione dogmatica si manifesta allorché il pubblico ministero avanzi una **richiesta coercitiva cumulativa** nei confronti di plurimi correi. In queste ipotesi, l'inoltro dell'**invito a presentarsi** ex art. 291 comma 1-sexies c.p.p. a uno dei compartecipi svela l'esistenza dell'indagine all'intero contesto relazionale. Gli organi inquirenti hanno sovente eccepito che tale disclosure vanificherebbe il **periculum libertatis** verso i complici. Nondimeno, l'ordinamento costituzionale rifiuta la **degradazione della persona** a mero strumento investigativo.

La priorità assegnata alla **difesa tecnica anticipata** esclude automatismi estensivi fondati sul legame associativo o sulla gravità astratta del fatto addebitato ad altri. La **tutela giurisdizionale** non può flettersi dinanzi a generiche preoccupazioni di efficienza dell'indagine. L'equilibrio tra riservatezza e garanzie individuali va perseguito mediante una **rigorosa calendarizzazione** degli atti e non sacrificando il **diritto dell'indagato** ad essere ascoltato prima dell'arresto.

03. Il contrasto giurisprudenziale sul cumulo soggettivo e sulle deroghe cautelari

3.1 — L'indirizzo della Sezione II sulla prevalenza dell'unitarietà investigativa e decadenza dell'eccezione

La prima ricostruzione sviluppatasi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione propugnava una **lettura funzionale** della novella. Con la sentenza 23 luglio 2025, n. 26920 (Gravinese)[2], la Seconda

Sezione penale aveva teorizzato l'operatività del principio di **attrazione derogatoria nel cumulo soggettivo**. Secondo tale indirizzo, la sussistenza di un **periculum ostativo** in capo a uno dei coindagati — quale il pericolo di fuga o l'inquinamento probatorio — legittimerebbe l'omissione dell'interrogatorio preventivo anche nei confronti dei correi sprovvisti di esigenze derogatorie. Si assumeva che l'esigenza dell'**effetto sorpresa** dovesse prevalere per evitare la **compromissione unitaria** del compendio probatorio.

In stretta aderenza a tale ottica restrittiva si collocava la pronuncia 5 settembre 2025, n. 30342 (Geusa)[3] della Quinta Sezione. La corte sanciva una **rigorosa preclusione decadenziale**, ritenendo che l'omesso contraddittorio preventivo integrasse una nullità da eccepire a pena di decadenza ex art. 182 comma 2 c.p.p. nel corso del successivo **interrogatorio di garanzia** ex art. 294 c.p.p. La **mancata contestazione immediata** o la scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere avrebbe determinato la **sanatoria retroattiva** dell'ordinanza cautelare, rendendo inammissibile il ricorso de libertate al Tribunale del Riesame.

3.2 — L'orientamento garantista della Sezione VI fondato sulla personalità della misura

All'opposto versante esegetico si è schierata la giurisprudenza della Sesta Sezione penale, rivendicando la centralità delle **garanzie difensive**.

Il filone garantista si è consolidato con la successiva sentenza 25 luglio 2025, n. 27444 (Bellomunno)[4], che ha qualificato la violazione dell'art. 291 comma 1-quater c.p.p. come **vizio genetico dell'ordinanza cautelare**. L'invalidità incide sulla radice del **provvedimento restrittivo** e può essere dedotta direttamente dinanzi al **giudice del riesame** ex art. 309 c.p.p. A suggello di tale orientamento, la sentenza 6 agosto 2025, n. 29189 (Marku)[5] ha precisato che il vizio rientra tra le **nullità generali a regime intermedio** rilevabili d'ufficio ex art. 180 c.p.p., stante la natura totalmente devolutiva del **giudizio cautelare**.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. pen., Sez. II, n. 26920/2025	Difforme	Attrazione derogatoria per le indagini connesse e prevalenza dell'effetto sorpresa nel cumulo soggettivo.
Cass. pen., Sez. V, n. 30342/2025	Difforme	Decadenza dell'eccezione ex art. 182 c. 2 c.p.p. se non sollevata nell'interrogatorio di garanzia postumo.
Cass. pen., Sez. VI, n. 27444/2025	Conforme	Vizio genetico del titolo coercitivo per omessa audizione preventiva, deducibile direttamente al riesame.
Cass. pen., Sez. VI, n. 29189/2025	Conforme	Nullità generale a regime intermedio rilevabile d'ufficio dal Tribunale del Riesame ex art. 180 c.p.p.

3.3 — I profili di divergenza sui riflessi del cumulo processuale nei reati a concorso necessario

La divaricazione interpretativa risultava ancor più traumatica nell'ambito dei **reati plurisoggettivi** e associativi. Secondo l'impostazione della Seconda Sezione, la **convergenza delle condotte** renderebbe impraticabile la frammentazione procedimentale. L'avviso notificato a uno solo degli indagati rischierebbe di provocare la fuga o l'occultamento delle prove da parte degli altri correi. Per contro, la Sesta Sezione richiamava la sentenza 13 maggio 2025, n. 17916 (Luciano)[6]. Il provvedimento ha stabilito che la **valutazione prognostica** sulle esigenze cautelari non può essere sanata mediante **integrazioni postume**.

Il contrasto pretorio non riguardava questioni meramente teoriche, ma toccava il **baricentro dell'azione penale**. Ammettere l'attrazione derogatoria avrebbe attribuito al pubblico ministero il **potere discrezionale** di sopprimere l'interrogatorio preventivo mediante il cumulo delle richieste. Negarla esigeva che l'autorità giudiziaria adottasse **prassi virtuose** e modulari. In tale frangente di evidente incertezza giurisprudenziale, l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite appariva come l'unica via per riaffermare l'**uniformità dell'ordinamento**.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

04. La nomofilachia delle Sezioni Unite n. 28898/2026 tra divieto di attrazione e periculum prognostico

4.1 — La scissione dei moduli procedimentali: riserva di legge ex art. 13 Cost. ed esclusione di attrazioni derogatorie

Con la sentenza n. 28898 del 30 luglio 2026, le Sezioni Unite pongono fine alla disputa e accolgono l'indirizzo garantista della Sesta Sezione. Il supremo collegio statuisce che l'**azione cautelare ha carattere personale** ed esclusivo. Essa promana dalla **personalità della responsabilità penale** sancita dall'art. 27 comma 1 Cost. e soggiace alla **riserva assoluta di legge** posta dall'art. 13 Cost. La libertà dell'individuo non può subire **deroghe atipiche** o implicite non previste espressamente dal legislatore delegato.

Le Sezioni Unite impongono al giudice per le indagini preliminari una **disamina individualizzata** delle esigenze cautelari. La presenza di un **pericolo di fuga** imputabile a un correo non può contaminare la posizione dell'indagato incolpevole. La scelta dell'organo requirente di riunire più **istanze coercitive** in un unico fascicolo non altera la **sfera giuridica soggettiva** dei singoli destinatari. Il giudice deve strutturare la procedura separando nettamente le **posizioni cautelari**.

4.2 — La qualificazione del periculum ex art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. come giudizio prognostico sui reati futuri

Un nucleo fondamentale della pronuncia investe l'esatta esegesi delle cause di esclusione previste dall'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. Il legislatore ha escluso il previo interrogatorio per i reati gravi previsti dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., per i delitti commessi con violenza o armi, e per le ipotesi di cui all'art. 362 comma 1-ter c.p.p. Le Sezioni Unite sanciscono che la deroga non dipende dalla **mera rubricazione formale** del reato contestato. Essa esige un **giudizio prognostico sostanziale** e rigoroso sulla **futura commissione** di reati della stessa indole.

In conformità al dictum della sentenza 11 febbraio 2025, n. 5548 (Pmt)[7], la deroga postula l'**attualità e concretezza** del periculum libertatis specifico. Qualora l'indagato risponda di una **fattispecie comune** priva di condotte violente, il giudice non può desumere il **pericolo ostativo** dalla gravità del fatto

addebitato a terzi. L'omissione dell'interrogatorio preventivo in difetto di una **prognosi individualizzata** su reati futuri integra una **violazione di legge** insanabile.

> **« La riserva di legge sancita dall'articolo 13 della Costituzione impedisce che l'esigenza investigativa di segretezza sacrifichi, per attrazione processuale, il contraddittorio anticipato spettante al singolo indagato. »**

4.3 — Le prassi virtuose del giudice per preservare l'effetto sorpresa nell'esecuzione contestuale

Le Sezioni Unite superano le obiezioni pratiche sollevate dalla magistratura inquirente, escludendo che il contraddittorio anticipato paralizzi le **indagini**. Al contrario, la sentenza enuncia le **prassi operative virtuose** di **scaglionamento temporale** cui il giudice è tenuto ad attenersi. La legge processuale conferisce all'autorità giudiziaria gli strumenti idonei per armonizzare **efficacia repressiva** e rispetto delle garanzie.

Il giudice della cautela adito con istanze plurisoggettive deve coordinare i **tempi di adempimento**. Egli emette prontamente il provvedimento cautelare a sorpresa nei confronti dei soggetti per i quali ricorrono **pericula ostativi**, disponendone l'immediata esecuzione da parte della polizia giudiziaria. Solo contestualmente o subito dopo l'avvenuta cattura, il giudice procede a notificare l'**invito a presentarsi** agli altri correi esenti da **esigenze derogatorie**.

La gestione temporale delle misure nei procedimenti cumulativi

Nei procedimenti a carico di più correi, il giudice concilia le esigenze investigative e il diritto di difesa disponendo l'immediata cattura a sorpresa dei soggetti ostativi ed emettendo solo successivamente l'invito a rendere interrogatorio preventivo ai coindagati privi di periculum di fuga o inquinamento.

4.4 — La composizione del quadro nomofilattico sui titoli di reato ostativi e non ostativi

Il chiarimento nomofilattico consolida l'intero apparato del **procedimento incidentale de libertate**. Le Sezioni Unite richiamano il dictum della sentenza 3 aprile 2025, n. 12857 (Zanlunghi)[8] della Quinta Sezione. L'arresto aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'interrogatorio preventivo nell'**appello cautelare** promosso dal pubblico ministero ex art. 310 c.p.p. avverso il diniego della misura. Nel rito di appello, la decisione interviene a **contraddittorio camerale** già instaurato, rendendo superfluo un ulteriore adempimento.

L'esegesi uniforme delle Sezioni Unite delimita in modo univoco l'**ambito operativo** della riforma. La distinzione tra **titoli ostativi** e **fattispecie a contraddittorio preventivo** vincola il giudice per le indagini preliminari. Qualsiasi violazione di tali cadenze processuali altera la **fisionomia dell'atto giurisdizionale**. L'ordinanza cautelare adottata in violazione dell'art. 291 comma 1-quater c.p.p. risulta radicalmente illegittima.

05. Regime della nullità intermedia ex art. 178 c.p.p. e garanzie dell'indagato al riesame

5.1 — La qualificazione del vizio come nullità generale a regime intermedio ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.

Definito il divieto di attrazione derogatoria, le Sezioni Unite disciplinano le conseguenze sanzionatorie dell'omissione dell'interrogatorio preventivo. Il supremo consesso nega che l'inosservanza dell'art. 291 comma 1-quater c.p.p. degradi a mera irregolarità. Essa concreta una **nullità generale a regime intermedio** riconducibile all'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. La disposizione tutela l'**intervento e l'assistenza** della persona sottoposta alle indagini. L'omessa convocazione dell'indagato recide il **diritto essenziale di difesa** prima dell'applicazione della misura coercitiva.

Come evidenziato dalla sentenza 5 dicembre 2025, n. 39410 (Tartaglia)[9] della Sesta Sezione, la violazione del rito inficia l'**ordinanza genetica** nella sua stessa genesi costitutiva. Trattandosi di nullità intermedia soggetta all'art. 180 c.p.p., essa può essere eccepita dalla parte o **rilevata d'ufficio** dal

giudice. La sede naturale e tipica per far valere tale **vizio genetico** è la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. ovvero il **ricorso per saltum** in cassazione ex art. 311 comma 2 c.p.p.

5.2 — La deducibilità al riesame e ricorso per saltum: l'inapplicabilità dell'art. 182 comma 2 c.p.p. e le Sezioni Unite Bianchi

Il fulcro argomentativo della motivazione nomofilattica confuta radicalmente la **tesi della decadenza** sostenuta dalla Quinta Sezione. Le Sezioni Unite escludono che l'indagato decada dall'eccezione qualora non la formuli durante l'interrogatorio di garanzia post-esecutivo ex art. 294 c.p.p. Il collegio richiama il principio cardine espresso dalle **Sezioni Unite 5 febbraio 2015, n. 5396 (Bianchi)**[10]. In quell'arresto storico, la Corte chiarì l'esatto perimetro applicativo della **nozione di parte assistita** ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p.

L'onere di eccepire tempestivamente la nullità prima del compimento dell'atto grava solo sul **difensore tecnico abilitato** presente al compimento dell'atto viziato. L'omissione dell'interrogatorio preventivo è un vizio insito nell'emissione *de plano* dell'**ordinanza cautelare**, celebrata senza la presenza della difesa. L'indagato arrestato e condotto all'interrogatorio di garanzia non ha l'onere professionale di dedurre **eccezioni processuali complesse**. La **decadenza procedimentale** ex art. 182 comma 2 c.p.p. è del tutto inapplicabile alla violazione dell'art. 291 comma 1-quater c.p.p.

5.3 — L'irrilevanza sanante del silenzio o delle ammissioni nell'interrogatorio di garanzia postumo

La sentenza delle Sezioni Unite affronta infine la questione dell'esercizio della **facoltà di non rispondere** nell'interrogatorio successivo alla cattura. Alcuni giudici di merito ritenevano che l'indagato che serbasse il silenzio perdesse l'**interesse processuale** a censurare l'omesso contraddittorio preventivo. La Cassazione demolisce tale deduzione. Il **diritto al silenzio**, garantito dall'art. 64 c.p.p. e dall'art. 24 Cost., è espressione inviolabile del principio *nemo tenetur se detegere* e non può tradursi in una **preclusione difensiva**.

L'audizione post-esecutiva non esplica alcuna **efficacia convalidante**. L'indagato ristretto in vinculis versa in una condizione di minorata difesa emotiva che impedisce la parità delle armi tipica dell'audizione preventiva in libertà. Di conseguenza, né il silenzio né le eventuali ammissioni parziali rese nell'interrogatorio di garanzia integrano **sanatoria per acquiescenza** ex art. 183 c.p.p. Il

Tribunale del Riesame, investito dell'impugnazione de libertate, ha il dovere di dichiarare la **nullità dell'ordinanza restrittiva** e disporre l'immediata liberazione dell'indagato per **difetto di titolo valido**.

> **La tutela dell'indagato silente e l'esclusione di acquiescenza**
>
> L'esercizio della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia post-cautelare non priva l'indagato dell'interesse a far valere l'omesso contraddittorio preventivo, né produce alcuna sanatoria tacita del vizio genetico dell'ordinanza restrittiva.

06. Conclusioni e sintesi sistematica sulla salvaguardia del contraddittorio anticipato

La pronuncia delle Sezioni Unite n. 28898/2026 segna un traguardo fondamentale nell'interpretazione della Legge 114/2024. Il supremo collegio stabilisce in via definitiva che l'**inviolabilità della libertà personale** non tollera compressioni strumentali fondate su prassi di convenienza investigativa. L'**interrogatorio preventivo** assurge a **pilastro irrinunciabile** del modello processuale accusatorio contemporaneo. Esso assicura che il potere coercitivo statuale si manifesti soltanto dopo che l'indagato abbia avuto l'opportunità effettiva di confrontarsi con il giudice sulla reale sussistenza delle **esigenze cautelari**.

L'esclusione categorica di automatismi derogatori nei procedimenti plurisoggettivi impone agli uffici giudiziari una **rigorosa metodologia applicativa**. L'azione cautelare deve articolarsi attraverso **moduli procedimentali differenziati** e scaglionati nel tempo. Questa impostazione coniuga la tutela dell'**effetto sorpresa** verso i correi gravati da pericula ostativi con il rispetto delle garanzie individuali di chi è attinto da imputazioni non derogatorie. In nessun caso l'**attrazione processuale** può tradursi in una disapplicazione surrettizia della **riserva di legge** costituzionale.

Sul versante rimediale, la qualificazione dell'omissione come **nullità generale a regime intermedio** azionabile liberamente dinanzi al riesame offre una barriera insormontabile a tutela dell'effettività del **controllo giurisdizionale**. Sottraendo l'indagato a decadenze procedurali formalistiche, la Cassazione riconsegna razionalità e trasparenza all'intero **sistema delle invalidità**. L'interrogatorio preventivo si

afferma quale insostituibile **baluardo di civiltà giuridica** contro ogni illegittima ablazione dello *status libertatis*.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 13, 24, 27 e 111 — Inviolabilità della libertà personale, presunzione di non colpevolezza e diritto di difesa in contraddittorio.

Legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2 — Riforma della procedura penale in materia di introduzione dell'interrogatorio preventivo nelle misure cautelari coercitive.

Codice di procedura penale, artt. 64, 178, 180, 182, 183, 274, 275, 291, 292, 294, 309, 311, 362 e 407 — Disciplina del rito cautelare, deroghe al contraddittorio anticipato, nullità a regime intermedio e impugnazioni de libertate.

Giurisprudenza citata

1. **Cass. pen., Sez. Unite, Sentenza 30 luglio 2026, n. 28898** — L'interrogatorio preventivo è garanzia personale inderogabile; nei procedimenti cumulativi la causa ostativa per un coindagato non attrae gli altri, imponendo percorsi scaglionati; nullità deducibile al riesame senza sanatorie.
2. **Cass. pen., Sez. II, Sentenza 23 luglio 2025, n. 26920** — Indirizzo minoritario disatteso che sosteneva l'attrazione processuale unitaria del procedimento cautelare in presenza di pericula ostativi per un solo coindagato.
3. **Cass. pen., Sez. V, Sentenza 5 settembre 2025, n. 30342** — Indirizzo restrittivo superato che subordinava la deducibilità della nullità all'immediata eccezione nel corso dell'interrogatorio di garanzia postumo ex art. 182 c.p.p.
4. **Cass. pen., Sez. VI, Sentenza 25 luglio 2025, n. 27444** — Riconosce la nullità generale a regime intermedio dell'ordinanza cautelare emessa senza previo interrogatorio e la sua deducibilità immediata in sede di riesame ex art. 309 c.p.p.
5. **Cass. pen., Sez. VI, Sentenza 6 agosto 2025, n. 29189** — Nullità generale a regime intermedio rilevabile d'ufficio dal Tribunale del Riesame ex art. 180 c.p.p., stante

l'effetto devolutivo dell'impugnazione cautelare.

6. **Cass. pen., Sez. VI, Sentenza 13 maggio 2025, n. 17916** — L'interrogatorio preventivo postula una valutazione prognostica autonoma sulle esigenze cautelari ed esclude integrazioni motivazionali postume da parte del giudice.
7. **Cass. pen., Sez. II, Sentenza 11 febbraio 2025, n. 5548** — Le deroghe al contraddittorio anticipato hanno natura eccezionale e tassativa, richiedendo l'attualità e concretezza dei pericoli tipizzati dalla legge.
8. **Cass. pen., Sez. V, Sentenza 3 aprile 2025, n. 12857** — Esclusione dell'obbligo di interrogatorio preventivo nell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero de libertate ex art. 310 c.p.p.
9. **Cass. pen., Sez. VI, Sentenza 5 dicembre 2025, n. 39410** — Disciplina dei procedimenti plurisoggettivi e sindacabilità genetica del titolo cautelare privo di contraddittorio anticipato.
10. **Cass. pen., Sez. Unite, Sentenza 5 febbraio 2015, n. 5396** — L'onere di eccepire nullità ex art. 182 co. 2 c.p.p. postula la presenza effettiva del difensore tecnico al compimento dell'atto, inapplicabile ai provvedimenti de plano.

Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.